DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017 846/2017/R/GAS

MONITORAGGIO DEL MERCATO ALL'INGROSSO DEL GAS NATURALE – APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DELL'IMPRESA MAGGIORE DI TRASPORTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 4.5, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 308/2017/R/GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 5 dicembre 2017

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011 (di seguito: REMIT);
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento REMIT (di seguito: Regolamento 1348/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/14);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 novembre 2016 (di seguito: decreto 16 novembre 2016);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e, in particolare, il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 308/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 308/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/GAS e, in particolare, il relativo Allegato A (di seguito: RTTG);

• la comunicazione dell'impresa maggiore di trasporto 31 luglio 2017, recante "Proposta di organizzazione dell'unità di monitoraggio" (di seguito: documento 31 luglio 2017).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, prevede che l'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, richiede documenti e informazioni; e che l'inadempimento a tali richieste costituisce, ai sensi della lettera c) del medesimo comma, presupposto per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'Autorità;
- l'articolo 41, comma 1, della Direttiva 2009/73/CE prevede, tra i compiti delle autorità di regolazione, la vigilanza:
 - alla lettera i), sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all'ingrosso;
 - alla lettera j), sul grado di apertura del mercato e sulla concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, comprese le borse del gas naturale;
- il decreto legislativo 93/11 ha dato attuazione alle disposizioni della direttiva di cui al precedente alinea, attribuendo espressamente all'Autorità il compito di monitorare "il grado e l'efficacia di apertura dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica e del gas naturale [...]";
- il REMIT, al fine di prevenire le pratiche abusive di manipolazione di mercato e *insider trading*, ha previsto l'istituzione di un sistema di monitoraggio dei mercati energetici europei, ampliando ulteriormente le funzioni di sorveglianza sui mercati all'ingrosso attribuite all'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 308/2017/R/GAS, l'Autorità ha adottato disposizioni per il rafforzamento della funzione di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale:
- a tal fine, l'Autorità ha definito i fenomeni oggetto della funzione di monitoraggio e le aree di pertinenza a cui essi sono riconducibili; e che tra tali aree vi sono:
 - a. il funzionamento del bilanciamento del sistema;
 - b. l'adeguatezza del sistema infrastrutturale e dell'approvvigionamento rispetto alla domanda;
 - c. i margini di flessibilità delle fonti di approvvigionamento;
- tali aree attengono alla dimensione strutturale del mercato all'ingrosso del gas naturale, legata ai dati fisici delle capacità e dei flussi;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha:
 - previsto all'articolo 3, comma 3.6, la centralizzazione in capo all'impresa maggiore di trasporto della raccolta dei dati relativi all'accesso ai servizi infrastrutturali da parte degli utenti e al loro utilizzo già oggetto degli obblighi informativi a favore dell'Autorità, nonché l'organizzazione dei medesimi dati nell'ambito di un apposito database;

- individuato, all'articolo 4, comma 4.1, l'impresa maggiore di trasporto quale soggetto preposto allo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio delle capacità e dei flussi (dimensione strutturale), per quanto attiene le aree di pertinenza richiamate;
- stabilito, all'articolo 4, comma 4.2, che le attività strumentali di cui al precedente alinea comprendono:
 - a. l'acquisizione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati disponibili;
 - b. la condivisione dei medesimi con l'Autorità;
 - c. l'elaborazione di appositi indici, di analisi e rapporti periodici;
 - d. la segnalazione all'Autorità di comportamenti anomali degli operatori di mercato e ipotesi di violazione dei provvedimenti dell'Autorità;
 - e. la proposta all'Autorità di indici e di metodologie di monitoraggio;
 - f. il supporto all'Autorità attraverso la tempestiva risposta a specifiche richieste di informazioni, elaborazione e analisi dati.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'impresa maggiore di trasporto, ai sensi all'articolo 4, comma 4.3, della deliberazione 308/2017/R/GAS, deve garantire la necessaria terzietà nella gestione delle attività di monitoraggio rispetto all'operatività nei mercati, ivi incluso il mercato del bilanciamento, attraverso la costituzione di un apposito ufficio di monitoraggio dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso delle attività attribuite, in coerenza con quanto previsto per il settore elettrico dal TIMM con riferimento al gestore della rete di trasmissione nazionale;
- la deliberazione 308/2017/R/GAS, all'articolo 4, comma 4.5, prevede che l'Autorità, previa proposta dell'impresa maggiore di trasporto:
 - approvi le soluzioni di tipo organizzativo da essa adottate, funzionali allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4, comma 4.1, nel rispetto dei criteri di cui al comma 4.3;
 - approvi i costi per lo svolgimento delle medesime attività e ne definisca le modalità di copertura;
- in adempimento a tali previsioni, con il documento 31 luglio 2017, l'impresa maggiore di trasporto ha trasmesso una proposta di organizzazione dell'unità di monitoraggio (di seguito: Unità), i cui aspetti salienti sono:
 - la segregazione organizzativa e gerarchica dell'Unità rispetto alla struttura commerciale dell'impresa maggiore di trasporto, ivi inclusi i dati da essa gestiti;
 - la declinazione delle attività dell'Unità secondo quanto disposto all'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione 308/2017/R/GAS;
 - la possibilità che l'Unità svolga ulteriori funzioni ad oggi non previste dalla deliberazione 308/2017/R/GAS;
 - il dimensionamento dell'Unità nel numero di 5 persone, di cui un dirigente, dedicate alle attività dell'Unità stessa;

- la quantificazione del costo dell'Unità a preventivo per il 2018 pari a 755.000 €
- la quantificazione di ulteriori 2.310.000 € per la realizzazione e la gestione del Database dei dati fondamentali di cui all'allegato A alla deliberazione 308/2017/R/GAS;
- l'operatività dell'Unità dall'1 gennaio 2018.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la possibilità per l'Unità di svolgere attività ulteriori a quelle indicate all'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione 308/2017/R/GAS non si pone in contrasto con le finalità della medesima deliberazione nella misura in cui le prime sono svolte:
 - su richiesta specifica o comunque in coordinamento con gli uffici competenti dell'Autorità;
 - in relazione ad argomenti correlati all'attività di monitoraggio e allo sviluppo della regolazione e del mercato del gas naturale;
 - assicurando che non si attenui il livello di terzietà dell'Unità stessa previsto dalle soluzioni organizzative implementate;
 - garantendo il medesimo livello di sicurezza dei dati e delle informazioni gestiti dall'Unità;
- i costi dell'attività di monitoraggio sono riconosciuti secondo criteri di efficienza ed efficacia dell'attività svolta, anche al fine di evitare duplicazioni di riconoscimenti già attivi nella regolazione tariffaria;
- i richiamati costi dell'Unità di monitoraggio sono costi operativi:
 - separati, ovvero da separare, da quanto già riconosciuto nell'ambito della regolazione tariffaria; e che possono essere finanziati mediante il fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui al all'articolo 8 del TIB;
 - generalmente rappresentativi, per loro natura, del costo dell'Unità anche nel futuro:
- al contrario, i costi per la realizzazione e la gestione del Database dei dati fondamentali sono investimenti in conto capitale ricompresi nell'ambito dei costi riconosciuti per il servizio di trasporto, il cui riconoscimento esula dalle finalità del presente provvedimento;
- l'articolo 23 della RTTG fissa le tempistiche per la presentazione delle proposte tariffarie per il periodo 2018-2019.

RITENUTO CHE:

• per quanto attiene l'organizzazione dell'Unità, la proposta trasmessa con il documento 31 luglio 2017 sia coerente con le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4.1, 4.2 e 4.3;

- approvata l'organizzazione dell'Unità, risulta opportuno disporre del piano di attività dell'Unità stessa (di seguito: Piano di attività), sia nella sua fase di avvio, che a regime, anche al fine della valutazione dei costi;
- i costi dell'Unità, quantificati a preventivo per il 2018 pari a 755.000 €, siano finanziati a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui al all'articolo 8 del TIB;
- la liquidazione dei costi dell'Unità avvenga a preventivo, prevedendone la rivalutazione, a consuntivo, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e tenendo conto dei criteri di efficienza ed efficacia sopra richiamati;
- l'impresa maggiore di trasporto, con le medesime tempistiche fissate dall'articolo 23 della RTTG in merito alla presentazione delle proposte tariffarie, trasmetta annualmente all'Autorità ed alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) una relazione dei costi sostenuti, anche utilizzando i criteri di contabilità industriale;
- entro il 31 luglio di ogni anno la CSEA liquidi gli importi sulla base della quantificazione a preventivo per l'anno in corso, conguagliando il riconoscimento per l'anno precedente sulla base dei costi effettivamente sostenuti;
- l'operatività dell'Unità sia prevista a partire dall'1 gennaio 2018

DELIBERA

- 1. di approvare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.5, lettera a. della deliberazione 308/2017/R/GAS, la proposta trasmessa con il documento 31 luglio 2017, per quanto attiene l'organizzazione dell'Unità;
- 2. di approvare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.5, lettera b. della deliberazione 308/2017/R/GAS, la proposta di quantificazione a preventivo dei costi dell'Unità, per il 2018, nella misura di 755.000 €
- 3. di prevedere che i costi, di cui al precedente alinea, siano finanziati a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui al all'articolo 8 del TIB;
- 4. di prevedere che la liquidazione dei costi dell'Unità avvenga a preventivo, prevedendone la rivalutazione a consuntivo sulla base dei criteri richiamati in motivazione:
- 5. di prevedere che l'impresa maggiore di trasporto, con le medesime tempistiche fissate dall'articolo 23 della RTTG in merito alla presentazione delle proposte tariffarie, trasmetta all'Autorità ed alla CSEA una relazione circa l'attività svolta e i costi sostenuti, anche utilizzando i criteri di contabilità industriale;
- 6. di fissare entro il 31 luglio di ogni anno il termine per la liquidazione da parte della CSEA dei costi dell'Unità, sulla base della quantificazione a preventivo per l'anno in corso e conguagliando il riconoscimento sulla base dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente;

- 7. di prevedere che l'impresa maggiore di trasporto trasmetta all'Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano di attività per l'anno in corso;
- 8. di fissare l'operatività dell'Unità a partire dall'1 gennaio 2018;
- 9. di trasmettere la presente deliberazione alla CSEA ed alla società Snam Rete Gas S.p.a.;
- 10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE Guido Bortoni